

Informativa antimafia e mutamento di indirizzo
(C.g.a Sicilia, sez. giuris., sent. 11 novembre 2019, n. 956)

Qualora giunga all'Amministrazione una informativa antimafia atipica spetta ad essa stessa valutare autonomamente - nell'esercizio del suo potere discrezionale - il 'peso' delle informazioni ricevute dalla Prefettura, informazioni di per sé non automaticamente "interdittive".

Ciò significa che il mutamento di indirizzo a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico costituisce, infatti, una prassi ammessa dall'Ordinamento soprattutto allorquando sopraggiungano fatti o norme che suggeriscano, o che impongano, di riesaminare la questione già affrontata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 338 del 2014, proposto dal Comune appellante, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Piccione (pec: avvluigipiccione@legalmail.it), con domicilio eletto presso la segretaria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in Palermo, via F. Cordova , n.76;

contro

Curatela del Fallimento Società A, in persona del Commissario giudiziale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Rizzo e Giovanni Pappalardo (pec: avv.giovannipappalardo@pec.studiolegalepappalardo.eu), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Scimeca in Palermo, via n. Turrisi, 59;

nei confronti

Ditta B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa in Palermo, via F. Cordova, n.76;
U.T.G. - Prefettura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Villareale n.6, è *ex lege* domiciliato;

per la riforma

della sentenza n.-OMISSIS-del 30.12.2013, resa dal del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III^;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Curatela del Fallimento Società A, nonché della Ditta B e di U.T.G. e della Prefettura di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 il cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Pappalardo e l'avvocato dello Stato Francesco Pignatone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Prima di procedere alla esposizione dei fatti, il Collegio ritiene opportuno disporre che per ragioni di privacy, i nominativi di alcune parti processuali - che verranno oscurati a cura della Segreteria (salvo, s'intende, che nella versione integrale della presente sentenza, non ostensibile) - vengano sostituiti con pseudonimi (o con segni grafici o lettere) che ne impediscano la identificazione.

E precisamente:

- il OMISSIS verrà indicato semplicemente come "Comune" o "Amministrazione comunale", ovvero come "appellante" o come "Comune appellante";
- la -OMISSIS- verrà indicata come "società B", "ditta B", ovvero come "appellante incidentale";
- la -OMISSIS- verrà indicata come "società A", "ditta A", ovvero come "appellata";
- il sig. -OMISSIS- verrà indicato come "sig. X".

2. Il 24.10.2008 il Comune appellante chiedeva alla Prefettura di Catania (nota prot.-OMISSIS-del 24.10.2008) la certificazione antimafia per la "società A", al fine di poter stipulare con la stessa un contratto avente ad oggetto il servizio di igiene ambientale del territorio comunale.

Espletata l'attività istruttoria, con nota dell'11.11.2008 (prot. -OMISSIS-) la Prefettura spediva al Comune una informativa antimafia atipica riferita alla "società A", nella quale riferiva circa "cointeressenze societarie esistite nel tempo con congiunti di pregiudicati per associazione per delinquere di stampo mafioso".

Nella predetta informativa era specificato che l'amministratrice della società *conviveva* con il sig. X, soggetto pregiudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso

Cionondimeno, non essendo a conoscenza di ulteriori elementi idonei a rafforzare il valore indiziante di tale informativa atipica, e dovendo procedere con urgenza, il Comune affidava il servizio alla società in questione.

3. I contratti venivano così via via rinnovati fino a quando il Comune veniva a conoscenza che con ordinanza del 28.7.2012 il Tribunale -OMISSIS- aveva disposto una misura cautelare (divieto di soggiorno) proprio a carico del predetto sig. X che era adesso indagato per reati connessi all'esecuzione di un appalto concernente proprio la gestione di rifiuti (nella specie: "truffa

aggravata e continuata”, “frode continuata nelle pubbliche forniture” “attività finanziaria abusiva”).

Da tale ordinanza l'Amministrazione apprendeva altresì che il predetto soggetto era sospettato anche di essere *l'amministratore di fatto* della società A.

A questo punto, effettuate ulteriori valutazioni in ordine a quanto appreso, con delibera n.-OMISSIS- dell'11.9.2012, la Giunta municipale del Comune disponeva la rescissione del contratto.

Conseguentemente, e precisamente in data 16.10.2012, al fine di garantire la continuità del servizio integrato di igiene ambientale nel proprio territorio per la durata di ulteriori diciotto mesi, il Comune indicava una nuova procedura negoziata.

A tale procedura chiedeva di partecipare anche la “ditta A”, che però veniva esclusa per le ragioni che avevano determinato la rescissione del contratto disposto (cfr. verbale del 20/11/2012 che richiama la delibera di G.M. n. -OMISSIS-/2012).

4. Non ritenendo legittimi i provvedimenti adottati dal Comune, tanto con riguardo all'operata rescissione del contratto, quanto in relazione alla sostanziale esclusione della propria offerta dalla nuova procedura, con ricorso notificato il 15.11.2012 la “società A” proponeva ricorso innanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.

Si costituivano in giudizio tanto il Comune quanto il Ministero degli Interni.

Con decreto presidenziale n.-OMISSIS- del 15.11.2012, il TAR respingeva la domanda cautelare, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di “procrastinare i termini per lo svolgimento della selezione indetta con la impugnata delibera di G.M. -OMISSIS-”.

Il Comune decideva - tuttavia - di non avvalersi di tale facoltà, per cui con verbale del 20.11.2012 escludeva l'offerta presentata dalla ditta A e aggiudicava il servizio alla ditta B.

Tale verbale di aggiudicazione, unitamente alla nota prot. n.-OMISSIS- del 19.11.2012 con cui il Comune aveva comunicato di non voler procrastinare i termini per lo svolgimento della selezione, veniva impugnato dalla società A con ricorso per motivi aggiunti.

A questo punto si costituiva anche la società B che eccepiva l'infondatezza delle domande giudiziali della società A.

L'istanza cautelare proposta da quest'ultima con il ricorso per motivi aggiunti veniva accolta ai soli fini della fissazione dell'udienza di trattazione nel merito ai sensi dall'art. 55, comma 10 cod. proc. amm., con ordinanza n. 26/2013.

Intanto l'Amministrazione portava avanti il procedimento ad evidenza pubblica avviato sul presupposto dell'avvenuta rescissione del contratto con la società A, e perveniva - con la determina dirigenziale -OMISSIS-del 30.1.2013 - alla definitiva aggiudicazione dell'appalto alla società B.

La società A impugnava anche i relativi atti con un “secondo ricorso per motivi aggiunti”.

L'ulteriore istanza cautelare, volta alla anticipazione della già fissata udienza del 4.12.2013 veniva respinta con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-.

Nel chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, la società A lamentava:

- con il primo e con il terzo motivo del ricorso principale, che l'interdittiva non era sufficientemente motivata e che le fattispecie di reato rilevate non ne giustificavano l'adozione (non trattandosi di cc.dd. “reati spia”, indicatori di pericolosità sociale a sfondo mafioso);

- con il secondo motivo del ricorso principale, che l'Amministrazione aveva violato le regole procedurali (art.136 del codice dei contratti) in tema di rescissione, avendo omesso di contestare gli addebiti.

E con i due ricorsi per motivi aggiunti reiterava le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, deducendo la illegittimità derivata dei provvedimenti sopravvenuti a quelli originariamente impugnati.

5. Infine, con sentenza n.-OMISSIS-del 30.12.2013 il TAR di Catania ha accolto in parte il ricorso ed i ricorsi per motivi aggiunti della società A, annullando per difetto di motivazione la rescissione del contratto (atto riqualificato come provvedimento di revoca), ma respingendo la domanda risarcitoria.

6. Con l'appello in esame il Comune ha impugnato la sentenza in esame per le ragioni indicate nella successiva parte, dedicata alle questioni di diritto.

Ritualmente costituitasi, la Curatela del Fallimento della società A - nel frattempo subentrata ad essa - ha eccepito l'infondatezza del gravame.

Anche la società B ha impugnato la sentenza con appello incidentale e ne ha chiesto la riforma per le ragioni che saranno indicate nella successiva parte della presente decisione.

Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

7. Tanto l'appello principale proposto dal Comune appellante, che l'appello incidentale proposto dalla società B, entrambi avverso la sentenza n.-OMISSIS-del 30.12.2013 - con la quale il TAR di Catania, sez. III[^], ha annullato la delibera di G.M. n.-OMISSIS- dell'11.9.2012 (avente ad oggetto la rescissione da parte del Comune del contratto stipulato con la "società A") e gli atti presupposti e consequenziali (fra cui il conseguente affidamento del servizio alla "società B") - sono fondati.

7.1. Con il primo motivo di gravame dell'appello principale e con il primo mezzo di gravame dell'appello incidentale - che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro sostanziale identità argomentativa - sia il Comune appellante che la "società B", lamentano l'ingiustizia dell'impugnata sentenza, deducendo che il Giudice di primo grado ha *errato* nel ritenere che l'informativa antimafia atipica emessa a carico della "società A" fosse *scarsamente motivata e basata su fatti irrilevanti ed inidonei ad evidenziare una pericolosità sociale di tipo mafioso*; e (parimenti *errato* nel ritenere che tale informativa) *non potesse costituire un valido presupposto per la rescissione del contratto*.

La doglianza merita accoglimento.

7.1.1. Dagli atti di causa è emerso che in data 11.11.2008 il Comune appellante ha ricevuto un'*informativa antimafia 'atipica'* dalla Prefettura di Catania, la quale lo ha informato - per le eventuali valutazioni di competenza - del fatto che dagli accertamenti in ordine al pericolo di infiltrazioni mafiose nella "ditta A", erano emerse "*cointeressenze societarie esistite nel tempo con congiunti di pregiudicati per associazione per delinquere di stampo mafioso*"; e, più in particolare, che l'amministratrice della società *conviveva* (attualmente) con il sig. X, pregiudicato proprio per fatti di mafia.

In un primo tempo l'Amministrazione comunale ritenne che il quadro indiziario emergente dall'informativa in questione fosse eccessivamente vago, e che non giustificasse l'adozione di misure rescissorie.

Allorquando, però venne a conoscenza del fatto che con ordinanza del 28.7.2012 il Tribunale - OMISSIS- aveva disposto una misura cautelare (divieto di soggiorno) proprio a carico del Sig. X; che il medesimo era sospettato di essere l'amministratore di fatto della società A e che era altresì indagato per reati connessi all'esecuzione di un appalto concernente proprio la gestione di rifiuti, l'Amministrazione mutò idea, concludendo - a seguito di una nuova valutazione dei fatti sopraggiunti e di una approfondita ponderazione - che il quadro indiziario fosse tale da giustificare l'adozione della misura rescissoria.

Ora, al Collegio non sembra che la condotta dell'Amministrazione sia illegittima, né - comunque - così illogica, contraddittoria o immotivata come la Difesa della società A mostra di ritenere.

Com'è noto, nel caso di informativa antimafia atipica spetta all'Amministrazione valutare autonomamente - nell'esercizio del suo potere discrezionale - il 'peso' delle informazioni ricevute dalla Prefettura, informazioni di per sé non automaticamente "interdittive".

Il fatto che in un primo momento l'Amministrazione abbia ritenuto che le informazioni ricevute non fossero sufficienti per procedere alla revoca in autotutela del contratto, non è contestato in atti da alcuno, e non è dunque oggetto di disamina. Mentre il fatto che ad un certo punto, a seguito di "sopravvenienze", l'Amministrazione abbia mutato indirizzo, non può affatto sorprendere.

Il mutamento di indirizzo a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico costituisce, infatti, una prassi ammessa dall'Ordinamento, ed a maggior ragione allorquando sopraggiungano fatti o norme che suggeriscano, o che impongano, di riesaminare la questione già affrontata.

Ciò è esattamente quanto è avvenuto nella fattispecie: essendo stata informata della circostanza che oltre ad intrattenere una *relazione di convivenza* con l'amministratrice in carica della società A, il sig. X ne era anche il concreto "amministratore di fatto" e che lo stesso era indagato per una serie di reati (quali il reato di truffa aggravata e continuata, il reato continuato di "frode nelle pubbliche forniture" ed il reato di "attività finanziaria abusiva") commessi ai danni della Pubblica amministrazione, l'Amministrazione comunale ha ritenuto - com'è logico e corretto - di dover riconsiderare la sua precedente valutazione.

Ed all'esito di tale attività valutativa integrativa è giunta alla conclusione - non irrazionale, né contraddittoria, né tampoco immotivata - che la soluzione preferibile, a fronte delle evidenze sopravvenute, era quella di pervenire all'adozione dell'atto rescissorio.

7.1.2. Come correttamente sottolineato dal Giudice di primo grado, non può assumere una sostanziale rilevanza il fatto che l'Amministrazione abbia errato nella qualificazione giuridica dell'atto in questione, indicato come "rescissione" anziché come "revoca".

Che a fronte del quadro informativo descritto, l'Amministrazione avesse il potere di pervenire alla "revoca" del contratto in ragione dell'acclarato pericolo che si determinassero infiltrazioni mafiose - e che tale potere abbia legittimamente esercitato - non appare revocabile in dubbio.

La legislazione antimafia applicabile alla fattispecie *ratione temporis* - e cioè il d.lgs. 6.9.2011 n.159 (poi modificato ed integrato dal d.lgs. 15.11.2012 n.2189) applicabile al momento della adozione del provvedimento rescissorio (11.9.2012) - è sufficientemente chiara nel disporre che "la revoca e il

recesso (... omissis ...) si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto (...)" (art.92, comma 4, del d.lgs. n.159/2011).

7.1.3. L'argomentazione difensiva della società A, secondo cui tra "i fatti di reato" e "l'informativa antimafia atipica" sarebbe trascorso troppo tempo (*rectius*: secondo cui l'informativa atipica per cui è causa sarebbe illegittima in quanto si riferisce a fatti non più attuali e comunque troppo risalenti nel tempo), non può essere condivisa.

Ed invero dal tenore delle frasi riportate in atti emerge che i fatti ai quali si riferisce la Prefettura nell'informativa atipica del novembre del 2008, erano *contemporanei* (quantomeno nel loro *sviluppo*) alla emissione dell'informativa in questione; o comunque, se perfezionatisi in precedenza, ancora produttivi di *effetti attuali*.

Così è per la "convivenza" fra il pregiudicato per fatti di mafia e l'amministratrice della società A; o per la vicenda delle cointeressenze societarie, frutto di vendite di quote che seppur effettuate in tempi più risalenti avevano determinato assetti societari ancora stabili.

7.1.4. Né ha pregio l'altra argomentazione della difesa della società A (simile alla precedente), secondo cui in ogni caso sarebbe trascorso un tempo eccessivo *tra la comunicazione dell'informativa atipica (avvenuta in data 11.11.2008) e la rescissione (disposta con delibera di G.M. dell'11.9.2012)*; un tempo talmente prolungato dall'aver determinato l'inattualità e dunque l'inefficacia dell'informativa.

La doglianza non merita accoglimento in quanto - com'è noto - *lo scopo dell'informativa atipica non è quello di produrre effetti interdittivi (dunque "costitutivi") automatici ed immediati, ma - più limitatamente - quello di porre all'attenzione dell'Amministrazione destinataria, situazioni abnormi o comunque anomale (o preoccupanti in quanto indicative di rischio di condizionamento mafioso) affinché la stessa possa vigilare ed eventualmente procedere all'adozione del provvedimento interdittivo o rescissorio anche in un momento successivo, allorché ne ravvisi la necessità in relazione ad ulteriori e sopravvenienti elementi.*

In altri termini, *con l'informativa atipica la Prefettura si limita a fornire all'Amministrazione (che ne è destinataria) un'informazione su un determinato fatto che può assumere rilevanza al fine di una più generale valutazione; valutazione che ben può essere compiuta anche in un momento successivo.*

E' pertanto assurdo discutere in ordine alla scadenza dell'efficacia di un'informazione antimafia atipica: come ogni informazione, essa non è suscettibile di scadenza in quanto non produce nessun effetto se non quello di comunicare - con un'azione che è fisiologicamente diretta a durare per sempre - l'accadimento di un fatto.

E, nel descriverlo, di "storicizzarne" - per ogni eventuale effetto ammesso dalla legge - l'avvenimento.

Sicché è fisiologico - e non può stupire - che a fronte di un'informativa atipica il provvedimento rescissorio possa essere adottato anche a distanza di molto tempo, rispetto al momento in cui si realizza il fatto del quale viene dato avviso all'Amministrazione che riceve la notizia.

Ciò può dipendere - infatti - dal tempo che il soggetto controllato impiega per determinare le condizioni per l'infiltrazione mafiosa.

7.1.5. Non ha pregio, infine, neanche l'argomentazione difensiva che mira a svalORIZZARE il "fattore-convivenza".

Ed invero non appare revocabile in dubbio - non ostante la originaria titubanza mostrata al riguardo dall'Amministrazione comunale - che il fatto che il sig. X, pregiudicato per associazione mafiosa, *convivesse* con l'amministratrice della società A costituiva un elemento sufficiente per presumere che la società in questione fosse soggetta al rischio di condizionamenti.

Contrariamente a quanto avviene per la parentela (che non la si può scegliere), la "convivenza" fra maggiorenni *si risolve in un fatto comportamentale che esprime una libera opzione.*

E poiché la convivenza implica - di regola (*id est*: fino a che non avvenga una dissociazione, che non può che essere foriera della imminente separazione) - la continua, permanente e duratura condivisione delle abitudini e delle prassi di vita, il reciproco coinvolgimento nelle attività quotidiane e la prestazione di atti di reciproca solidarietà, non v'è dubbio che le disposizioni che stigmatizzano negativamente la convivenza con un soggetto pregiudicato mafioso (cfr., al riguardo: art.67, comma 4, l'art.68, l'art.84 comma 4, lett. "f" e l'art.85 comma 3 del codice antimafia) non meritino censura sul piano logico-giuridico e non possano destare dubbi di legittimità costituzionale.

7.1.6. In conclusione, l'argomentazione secondo cui non vi sarebbe alcun collegamento tra i reati contestati al sig. X e la sua "pericolosità qualificata" (*id est*: la pericolosità a sfondo mafioso), e che tali reati non erano comunque diretti a condizionare la società A (o ad avvantaggiarla illecitamente ed illegalmente), non sembra colpire nel segno.

Sotto il profilo dell'analisi oggettiva, essa è neutralizzata dalla circostanza - incontrovertibilmente accertata - che il sig. X, pregiudicato per fatti di mafia, era *convivente* dell'amministratrice in carica della società in questione (perché ad essa legato da una relazione sentimentale che implicava una comunanza di scelte di vita) ed addirittura sospettato di essere il *vero amministratore di fatto* della società in questione, *il che evidenzia la sussistenza di un reale pericolo che la società subisse un condizionamento mafioso.*

Sotto il profilo dell'analisi soggettivo/psicologica, l'argomentazione che qui si critica appare poco conducente, posto che - contrariamente a quanto la difesa della società A mostra di credere - la reiterata commissione di reati contro la Pubblica amministrazione costituisce un indice rivelatore importante ai fini di verificare l'affidabilità del contraente; e che *la reiterata commissione di reati contro la Pubblica amministrazione* (quali, nel caso dedotto in giudizio, il reato di truffa aggravata e continuata, il reato continuato di "frode nelle pubbliche forniture" ed il reato di "attività finanziaria abusiva") *da parte di un soggetto pregiudicato per fatti di mafia costituisce un indice che ne disvela la personalità e la posizione (verticistica o di rilievo) all'interno dell'associazione per delinquere, e dunque il grado di pericolosità.*

7.2. Con il secondo mezzo di gravame il Comune lamenta l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per intrinseca contraddittorietà, deducendo che una volta dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in merito all'inadempimento ed alla questione della liceità della rescissione (o del recesso), il Giudice di primo grado non avrebbe potuto accogliere il ricorso (né tampoco annullare il provvedimento rescissorio).

La doglianza è in parte inammissibile, improcedibile e comunque infondata.

7.2.1. Inammissibile in quanto il Comune non vanta alcun interesse a contestare l'intervenuto annullamento giurisdizionale della delibera di GM con cui è stato rescisso il contratto.

7.2.2. Improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse a coltivarla, in quanto con l'accoglimento del primo mezzo di gravame l'interesse alla caducazione della sentenza di primo grado, perseguito dal Comune, viene soddisfatto pienamente.

7.2.3. E comunque infondata in quanto il Giudice di primo grado ha affermato la propria giurisdizione perchè ha qualificato l'atto di ritiro impugnato come "atto autoritativo" di "revoca" del provvedimento di aggiudicazione, e non già come atto di rescissione di un contratto già stipulato; ragion per cui, ritenuto di poter conoscere della questione (che non concerne l'esatto adempimento di un'obbligazione di fonte contrattuale, ciò che la connoterebbe come "questione privatistica", di competenza giurisdizionale dell'A.G.O.), ha poi deciso in conseguenza.

Sicchè la prospettazione dell'appellante non può essere condivisa, in quanto prende le mosse dalla errata presupposizione che il Giudice di primo grado abbia negato la propria giurisdizione (ed abbia poi contraddittoriamente giudicato), mentre è vero proprio il contrario.

7.3. Con il secondo mezzo di gravame dell'appello incidentale, la società B lamenta l'ingiustizia dell'impugnata sentenza sotto un ulteriore profilo, deducendo che dall'erroneo annullamento giudiziale del provvedimento rescissorio (effettuato dal Giudice di prime cure), è conseguito il parimenti erroneo annullamento - per *illegittimità derivata* - della nuova gara e della nuova aggiudicazione.

La doglianza merita accoglimento.

Posto che con la presente decisione ha chiarito, per le conseguenti statuizioni rettificative della sentenza appellata, che l'atto rescissorio adottato dal Comune deve considerarsi legittimo, ne consegue che debbano sopravvivere anche gli atti provvedimenti che l'Amministrazione comunale aveva adottato in conseguenza dello stesso (nella specie: indizione della nuova gara, esclusione della società A e nuova aggiudicazione in favore della società B).

E che pertanto nella parte in cui li ha annullati, la sentenza appellata dev'essere rettificata.

8. In considerazione delle superiori osservazioni, tanto l'appello principale che l'appello incidentale vanno accolti; e, per l'effetto ed in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto in primo grado dalla società A va respinto, e va dichiarata la legittimità della procedura di gara conclusasi con l'aggiudicazione definitiva in favore della società B dell'appalto per il servizio integrato di igiene ambientale nel territorio del Comune appellante.

La delicatezza delle questioni dibattute, che ha visto impegnate le parti in difese tecniche ed in operazioni ermeneutiche particolarmente analitiche e dettagliate, giustifica pienamente la compensazione delle spese processuali fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie gli appelli principale ed incidentale proposti, rispettivamente, dal Comune appellante e dalla Ditta B; e, per l'effetto ed in riforma dell'impugnata sentenza, respinge i ricorsi proposti in primo grado dalla società A (ora Curatela del Fallimento Società A) e dichiara legittimi gli atti da essa impugnati.

Compensa le spese fra le parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il Sig. X, la Società A, il Comune appellante e la Ditta B.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei signori magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere